

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)

Modifica del 21 gennaio 2015

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 aprile 2011¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. c

² A tale scopo persegue i seguenti obiettivi:

- c. garantisce la qualità e l'efficacia dell'attività diplomatica e consolare nonché dell'attività nel quadro della cooperazione internazionale della Svizzera.

Art. 5 cpv. 1 lett. d–k e 2

¹ La Segreteria generale (SG-DFAE) svolge le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti:

- d. garantisce il proseguimento della ricerca storica nell'ambito dei lavori della commissione indipendente di esperti «Svizzera – Seconda guerra mondiale», rappresenta il DFAE nella Commissione nazionale per la pubblicazione di documenti diplomatici svizzeri ed è responsabile del trattamento di tutte le richieste di consultazione di archivi del DFAE ancora soggetti a un termine di protezione;
- e. svolge gli incarichi conferiti al DFAE ai sensi della legislazione sulla comunicazione dell'immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni all'interno e all'esterno del Paese sulla politica estera della Svizzera e promuove l'immagine nazionale all'estero. Coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito;
- f. assicura, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, il coordinamento della politica estera in materia di politica culturale;
- g. esercita la vigilanza sulla gestione del DFAE;

¹ RS 172.211.1

- h. garantisce la parità delle opportunità all'interno del DFAE in relazione al sesso e alla lingua;
 - i. dirige il Centro di competenza in contratti e acquisti pubblici per tutto il DFAE ed esercita la vigilanza sugli acquisti pubblici e la gestione dei contratti per il DFAE;
 - j. dirige il «Compliance Office» come interlocutore per le segnalazioni di irregolarità e malfunzionamenti connessi a compiti del DFAE ed è responsabile, in collaborazione con il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione e la Divisione Politiche estere settoriali del DFAE, della prevenzione della corruzione e degli abusi all'interno del DFAE;
 - k. funge da servizio dei ricorsi interno del DFAE.
- ² La Revisione interna DFAE (RI DFAE), sottoposta alla SG-DFAE, esercita la sua attività in modo autonomo e indipendente nel rispetto delle disposizioni legali e del suo regolamento e in tal modo sostiene la SG-DFAE e la direzione del DFAE nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Art. 6 cpv. 3 lett. e

³ La Segreteria di Stato:

- e. è responsabile della prevenzione delle crisi, della preparazione alle crisi e della gestione delle crisi all'interno del DFAE e affronta le crisi all'estero in cui sono coinvolti cittadini svizzeri; è responsabile della sicurezza delle rappresentanze svizzere all'estero e del loro personale e affronta i problemi di sicurezza che coinvolgono il personale delle rappresentanze svizzere.

Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. c–f

² Persegue, in collaborazione con altri dipartimenti, i seguenti obiettivi:

- a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo coordinato e strategico delle relazioni bilaterali e multilaterali;
- b. promuove l'integrazione politica della Svizzera in Europa;
- c. garantisce la coerenza della posizione svizzera in organizzazioni e organismi internazionali;
- d. assicura il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della politica economica, della politica della piazza finanziaria nonché della politica ambientale, sanitaria, dei trasporti, dell'energia, della formazione e della politica scientifica.

³ Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni:

- c. partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie; questo vale anche quando la competenza spetta ad altri dipartimenti;
- d. promuove il ruolo della Svizzera quale Stato ospite di organizzazioni internazionali e la presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali;

- e. si occupa della politica internazionale in materia di sicurezza e disarmo, contribuisce al controllo degli armamenti, sostiene la direzione del DFAE negli organi della Confederazione che si occupano di politica della sicurezza e gestisce un centro di documentazione;
- f. adempie i compiti esecutivi e di vigilanza nel campo dei servizi di sicurezza privati forniti all'estero.

Art. 8 cpv. 3 lett. c, e, fbis e g

³ Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni:

- c. si occupa della collaborazione nell'ambito del diritto di vicinato e transfrontaliera e cura gli aspetti giuridici delle relazioni con il Principato del Liechtenstein nonché la tutela degli interessi dei cittadini del Principato del Liechtenstein all'estero;
- e. esercita compiti esecutivi e di vigilanza nell'ambito della navigazione marittima, si occupa del diritto marittimo e del diritto dell'Antartide ed è a capo della delegazione svizzera presso la Commissione centrale per la navigazione sul Reno;
- fbis. definisce e rappresenta la posizione del DFAE nei confronti degli organi amministrativi e di giustizia svizzeri in questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera;
- g. si occupa inoltre dei seguenti settori di attività:
 - 1. diritti dell'uomo, diritto internazionale umanitario e giustizia penale internazionale; sono fatte salve le competenze di altri dipartimenti,
 - 2. questioni giuridiche relative alla sicurezza internazionale e alla neutralità,
 - 3. protezione diplomatica,
 - 4. diritto diplomatico e consolare compresi i compiti esecutivi assegnati al DFAE dalle convenzioni internazionali relative al diritto diplomatico e consolare, in particolare dagli accordi conclusi dal Consiglio federale con beneficiari istituzionali ai sensi della legge del 22 giugno 2007² sullo Stato ospite,
 - 5. coordinamento della politica svizzera in materia di valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte; sono fatte salve le competenze di altri dipartimenti.

Art. 9 cpv. 2 e 3

² Persegue in questo contesto segnatamente i seguenti obiettivi strategici:

- a. prevenire e superare crisi, conflitti e catastrofi;
- b. garantire a tutti l'accesso alle risorse e ai servizi;

² RS 192.12

- c. promuovere una crescita economica sostenibile;
- d. sostenere la transizione verso sistemi democratici e conformi all'economia di mercato;
- e. contribuire a realizzare una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispettosa dell'ambiente e socialmente sostenibile.

³ Nel perseguire tali obiettivi svolge segnatamente le seguenti funzioni:

- a. elabora il programma globale della cooperazione internazionale della Svizzera, d'intesa con la Direzione politica, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché eventuali altri uffici, e ne rende conto al Parlamento;
- b. attua la cooperazione internazionale. L'attuazione nei Paesi partner avviene in collaborazione con organizzazioni statali e della società civile e tramite partenariati con il settore privato. Sul piano internazionale collabora con altri Stati e organizzazioni internazionali;
- c. rappresenta la Svizzera in organizzazioni e organismi multilaterali e internazionali che si occupano di aspetti relativi alla cooperazione internazionale;
- d. è responsabile a livello federale del coordinamento generale della cooperazione internazionale;
- e. promuove la coerenza nell'ambito della politica di sviluppo, in stretto coordinamento con altri uffici;
- f. attua insieme alla SECO il decreto federale sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata.

Art. 10 cpv. 3 lett. b e c nonché 4 lett. a

³ Nel perseguire questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, sempre che non siano delegate ad altre Direzioni:

- b. nomina i capiposto onorari e i viceconsoli onorari che non sono capiposto;
- c. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica per il DFAE; sono fatte salve le competenze della Direzione del diritto internazionale pubblico e della SG-DFAE.

⁴ Sono subordinati alla Direzione delle risorse:

- a. l'incaricato della sicurezza delle informazioni, il consulente per la protezione dei dati e il consulente per il principio di trasparenza nel DFAE;

Art. 11 Direzione consolare

¹ In quanto «sportello unico», la Direzione consolare (DC) provvede affinché le prestazioni consolari siano in tutto il mondo efficienti e rispettose delle esigenze dei clienti. All'interno dell'Amministrazione federale assume un ruolo di coordinamento quale interlocutore centrale per le questioni che riguardano gli Svizzeri all'estero.

² Nel perseguire questi obiettivi la Direzione consolare svolge segnatamente le seguenti funzioni:

- a. crea le basi necessarie per garantire le prestazioni consolari fornite in tutto il mondo agli Svizzeri all'estero, ai cittadini svizzeri in viaggio nonché a beneficiari di prestazioni stranieri;
- b. supporta le sezioni consolari all'estero nella fornitura delle loro prestazioni e mette a loro disposizione strumenti di lavoro adatti allo scopo;
- c. funge da interfaccia e da piattaforma informativa tra le rappresentanze all'estero e gli interlocutori in Svizzera e all'estero;
- d. coordina e ottimizza la collaborazione nella fornitura di prestazioni consolari all'interno del DFAE, con altri servizi federali e organismi cantonali nonché con ministeri degli esteri di altri Paesi e altri interlocutori internazionali.
- e. gestisce una helpline che fornisce 24 ore su 24 informazioni su tutte le prestazioni consolari;
- f. si occupa dei casi di protezione consolare; sono fatte salve le competenze del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito del rapimento internazionale di minori;
- g. cura gli interessi degli Svizzeri e delle istituzioni svizzere all'estero. Sostiene e promuove in particolare gli interessi politici, economici e culturali della comunità svizzera all'estero e assicura l'informazione in merito a questioni che riguardano specificamente gli Svizzeri all'estero;
- h. concede aiuto sociale agli Svizzeri all'estero che ne hanno bisogno;
- i. gestisce un servizio di consulenza. La consulenza comprende informazioni generali sul soggiorno all'estero, l'emigrazione e il rientro in Svizzera.

Art. 12 cpv. 5

⁵ Sono sottoposte alla Direzione politica; sono fatte salve le funzioni di altre Direzioni competenti, in particolare quelle della Direzione delle risorse di cui all'articolo 10.

II

Il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967³ è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 2

Abrogati

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.

21 gennaio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova